



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO**

Art. 1 – Denominazione, sede e durata dell'Associazione.

1. È costituito l'ente del terzo settore in forma di organizzazione di volontariato denominato **"FUORIGIOCO"** – ODV, di seguito indicato con il termine Associazione. L'attività dell'Associazione e i rapporti tra gli associati sono regolati dalle norme del presente statuto in conformità con quanto prescritto dal D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni.

L'Associazione ha sede legale a Canneto S/Oglio (MN), in Via Tazzoli, 14. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune può essere deliberato dal Consiglio Direttivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono le seconde.

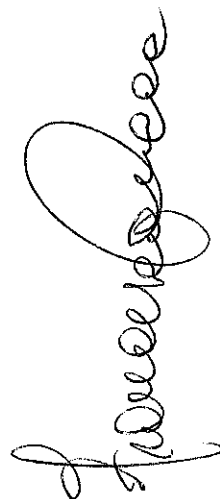
2. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 2 – Oggetto e scopo dell'Associazione.

1. L'Associazione non ha scopo di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nel campo della tutela delle persone diversamente abili e delle loro famiglie. L'associazione nel perseguire le finalità di cui sopra, intende esercitare, in via prevalente le attività di interesse generale rappresentate da:

- interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.Lgs 117/2017;
 - organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
 - beneficenza. Sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017.
2. L'Associazione, avvalendosi in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati, svolge le seguenti attività a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- Promuovere, organizzare e gestire iniziative, seminari, incontri di formazione, ecc. e quant'altro ritenuto utile per tutelare i diritti del disabile, anche fornendo informazioni e consulenza su tematiche normative, fiscali, su modalità di accesso ai servizi, a contributi;
 - Promuovere, organizzare e gestire attività di carattere educativo e ricreativo che favoriscano l'inclusione delle persone con disabilità;
 - Promuovere, organizzare e gestire attività motorie finalizzate al miglioramento della qualità della vita e all'acquisizione di uno stile di vita sano;



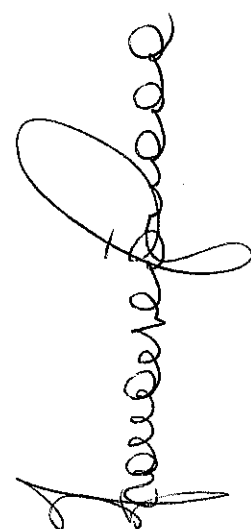
- Creare, incentivare, organizzare, collaborare alla realizzazione di servizi a sostegno del disabile o delle famiglie con disabili, compresi quelli atti a favorirne la mobilità;
- Organizzare e/o aderire ad iniziative ed attività di raccolta fondi opportune a reperire i mezzi occorrenti al raggiungimento delle finalità statutarie.

L'associazione, infine, ai sensi e per gli effetti della delibera CONI 1273 del 15 luglio 2004, assume l'obbligo di conformarsi alle norme ed alle direttive del CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Italiano, Ente di promozione sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.

3. In attuazione dello statuto l'Associazione può disciplinare, con uno o più regolamenti approvati dall'assemblea ordinaria, le modalità di svolgimento dell'attività degli associati, i caratteri dell'impegno nei confronti dell'Associazione, lo svolgimento delle assemblee, i rapporti con eventuali dipendenti, e altri aspetti organizzativi ritenuti importanti

Art. 3 – I Soci

Possono far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità e si impegnano a realizzarle, nel rispetto dello statuto e degli eventuali regolamenti attuativi. Possono anche essere accolte adesioni di persone giuridiche nella persona del legale rappresentante o di un suo delegato. L'ammissione a socio è decisa dal Consiglio Direttivo su richiesta scritta dell'interessato. Per i minorenni la domanda deve essere sottoscritta da un soggetto che esercita potestà genitoriale o da un tutore legale. Il diritto di voto del socio minorenne è esercitato dagli esercenti la responsabilità genitoriale sullo stesso o da suo tutore. Il socio minorenne non può



candidarsi alle cariche sociali.

La domanda di ammissione dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi, anche se dissenziente, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'ammissione alla Associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo non oltre i sessanta giorni dal giorno in cui è pervenuta la domanda di iscrizione.

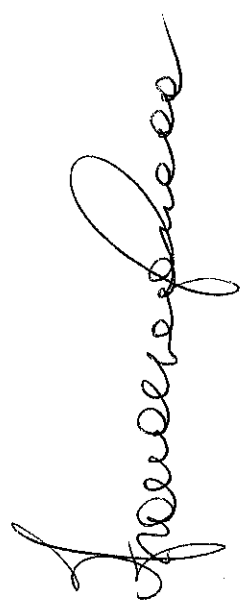
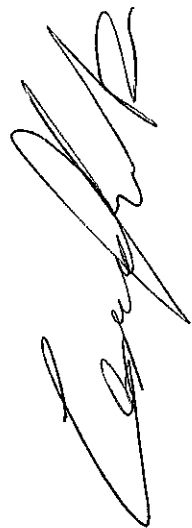
Il Consiglio Direttivo può deliberare l'ammissione o rigettarla con comunicazione motivata che deve essere trasmessa all'interessato.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

L'adesione all'associazione non può avere carattere temporaneo.

Art. 4 – Diritti e doveri dei soci.

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono tenuti al rispetto dei medesimi doveri.
 2. Tutti i soci hanno il dovere di collaborare per il conseguimento dello scopo sociale e di tenere un comportamento che non crei danni all'associazione.
 3. Ogni socio ha il dovere di pagare la quota associativa, qualora deliberata dall'Assemblea; la quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile e non può esserne richiesta la restituzione in caso di esclusione o recesso del socio dall'associazione.
- a) Ogni socio ha il diritto di prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, di prendere visione del rendiconto economico-finanziario e di consultare i libri sociali richiedendolo per iscritto con comunicazione indirizzata al Consiglio Direttivo o come previsto da eventuale regolamento interno;



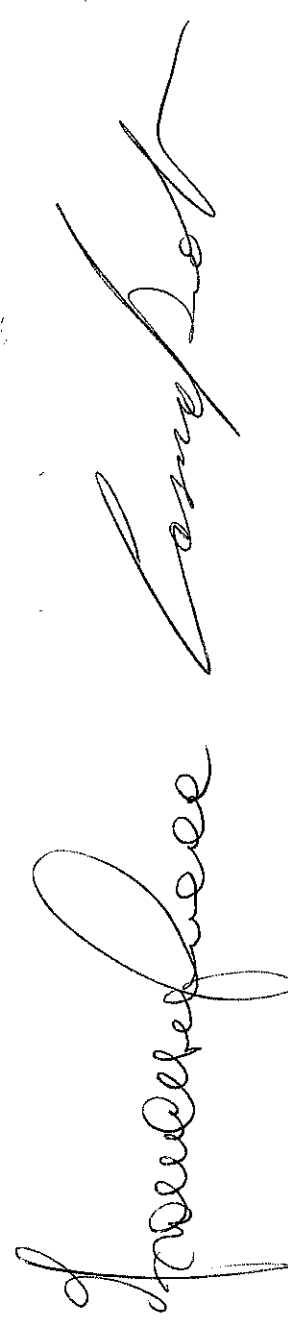
4. Tutti i soci, purché in regola col versamento della quota sociale annuale se prevista, godono del diritto di votare in assemblea e di candidarsi per le cariche sociali.
5. Gli associati non possono intrattenere alcun rapporto di lavoro autonomo o subordinato, né altro rapporto dal contenuto o con effetti patrimoniali con l'associazione.
6. Gli associati possono essere rimborsati, nei limiti e con le modalità preventivamente fissate dal Consiglio Direttivo o dall'Assemblea, delle spese effettivamente sostenute nello svolgimento dell'attività, purché documentate.
7. Il socio può, in qualsiasi momento, recedere dall'associazione, con comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo. Il recesso ha effetto dal giorno in cui è pervenuta la comunicazione del recedente.

Art. 5 – Esclusione del Socio.

1. Chiunque aderisce all'Associazione può esserne escluso in caso di rilevante inadempimento agli obblighi stabiliti dallo statuto o per altri gravi motivi.
2. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con provvedimento motivato e comunicato all'interessato. Entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, il destinatario di tale provvedimento può ricorrere all'Assemblea che decide in via definitiva con il metodo del contraddittorio in occasione della prima convocazione utile.

Art. 6 – Organi dell'Associazione.

1. Sono organi dell'Associazione:
 - l'Assemblea dei soci

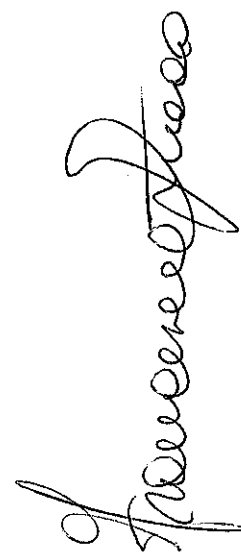


- il Consiglio direttivo
- il Presidente
- L'organo di controllo o il Revisore Legale dei Conti qualora previsti per legge.

2. Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

Art. 7 – L'Assemblea dei Soci

1. L'Assemblea è organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti i suoi associati. Sono legittimati ad esprimere il proprio voto in Assemblea tutti i soci purché in regola con il pagamento della quota associativa, se deliberata.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente.
3. L'Assemblea deve essere convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, o qualora ne facciano richiesta almeno un decimo degli associati. L'Assemblea può essere convocata dal Presidente ogniqualvolta lo ritenga necessario o su richiesta di almeno 1/10 dei soci.
4. L'Assemblea viene convocata mediante comunicazione scritta inviata ai singoli soci o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti trattati.
5. L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei soci presenti, di persona o per delega, purché questi risultino in regola col pagamento della quota associativa annuale, se prevista.



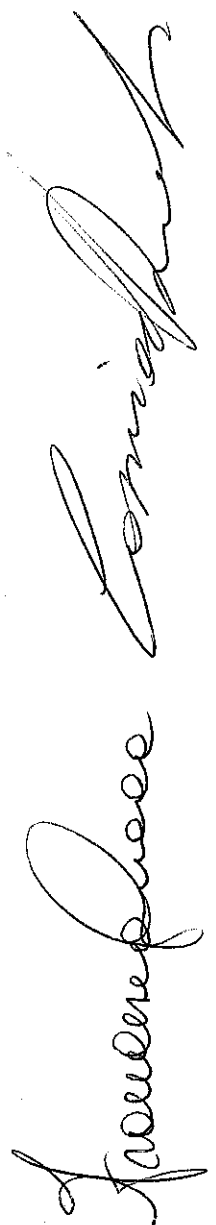
6. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo delega scritta. Ciascun aderente può presentare un massimo di una delega scritta.
7. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, che deve essere conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i soci.

Art 8 – L'Assemblea ordinaria.

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati.

2. L'Assemblea ordinaria:

- nomina e revoca i componenti del Consiglio Direttivo eleggendoli tra i soci
- elegge e revoca, quando previsto dalla legge, i componenti dell'Organo di Controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute e approva il programma dell'attività dell'associazione per l'anno in corso, nel quale sono specificate per ogni attività le connessioni con le finalità e l'oggetto descritti nel presente statuto e sono evidenziati i risultati attesi, assieme al bilancio preventivo dell'associazione all'interno del quale viene indicato l'eventuale ammontare della quota sociale annua;
- discute e approva il bilancio consuntivo e la relazione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'assemblea, quanto realizzato ed i risultati conseguiti;
- delibera in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- delibera, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di esclusione del socio, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratifica i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal



Consiglio Direttivo per motivi di urgenza;

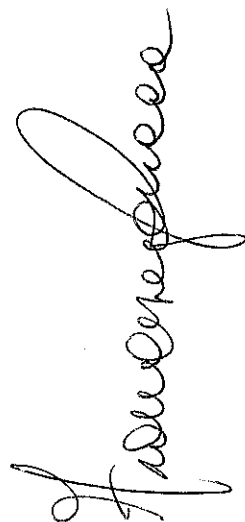
- approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- fissa l'ammontare del contributo associativo;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art 9 – L'Assemblea straordinaria.

1. L'Assemblea straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà dei soci, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.
2. L'Assemblea straordinaria:
 - modifica lo statuto dell'associazione, su proposta del Consiglio Direttivo o di almeno un terzo degli associati
 - delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
3. Il cambiamento della sede dell'Associazione non necessita dei quorum deliberativi di cui al primo comma del presente articolo.

Art. 10 – Consiglio Direttivo.

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da non meno di cinque componenti eletti dall'Assemblea ordinaria tra gli associati persone fisiche, per la durata di tre anni con possibilità di essere rieletti.
2. Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente dell'Associazione e il Vice-Presidente ed il Segretario e il Tesoriere. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel

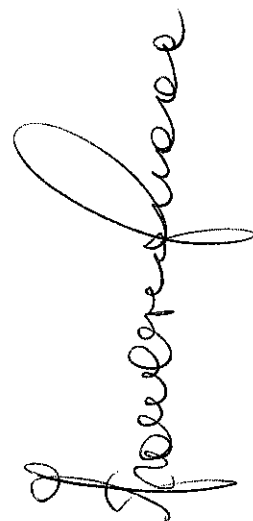


Registro unico nazionale del Terzo. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

3. Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno, su convocazione del Presidente o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei suoi componenti. Le deliberazioni del Consiglio per essere valide devono essere prese con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti e a maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il CONSIGLIO Direttivo ha i seguenti compiti:

- predisporre la relazione sull'attività svolta e il bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- predisporre il programma di attività dell'Associazione e il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria;
- determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea ordinaria, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
- assumere, eventualmente, il personale necessario al funzionamento dell'Associazione;
- accogliere o rigettare le domande degli aspiranti associati;
- deliberare, secondo quanto dispone l'art 5 del presente statuto, l'esclusione del socio;
- ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza



adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

- **svolge ogni altra attività non espressamente assegnata dallo statuto o dalla legge all'assemblea o ad altro organo sociale.**

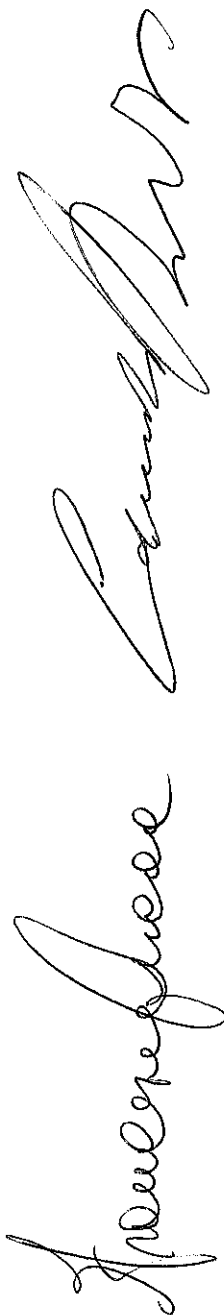
Qualora uno dei consiglieri eletti cessi dalla carica, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con il primo dei non eletti. Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili l'Assemblea eleggerà, nella prima riunione utile, il consigliere sostituto. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti. Qualora si dimettano la maggioranza dei consiglieri, il Consiglio Direttivo deve considerarsi decaduto e il Presidente deve convocare quanto prima l'Assemblea ordinaria e procedere al suo rinnovo.

5. L'espletamento dell'incarico di Consigliere viene effettuato gratuitamente.

6. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

Art. 11 – Il Presidente

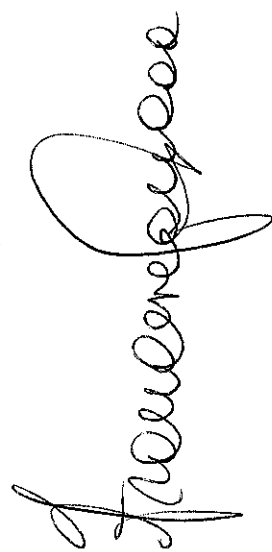
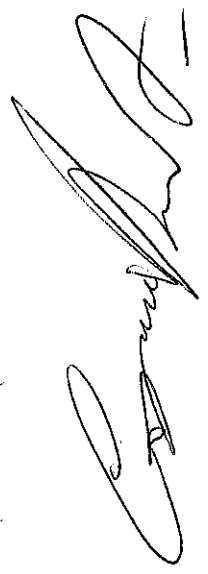
1. Il Presidente dell'Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri a maggioranza di voti. Presiede l'Assemblea ordinaria e straordinaria e lo stesso Consiglio Direttivo.
2. Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio Direttivo e cessa dalla stessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea ordinaria.
3. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio.
4. Il Presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive impartite dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, in caso di necessità ed



urgenza può compiere atti di straordinaria amministrazione che devono essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva. Il Presidente riferisce al Consiglio Direttivo in merito all'Attività compiuta.

5. Il Vice Presidente dell'Associazione sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato all'esercizio delle sue funzioni.
6. Il Segretario dell'Associazione coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell'amministrazione dell'Associazione, redige i verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tenuta dei libri sociali e ne assicura la libera visione ai soci.
7. Il tesoriere cura ogni aspetto amministrativo dell'associazione, la cassa e ne tiene la contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili e predispone dal punto di vista contabile il rendiconto economico annuale e il bilancio di previsione di concerto con il presidente.
8. L'espletamento degli incarichi di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Tesoriere viene effettuato gratuitamente.
9. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:
 - totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 110.000,00
 - ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 220.000,00
 - dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

La composizione e le funzioni dell'Organo di Controllo sono quelle determinate dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017. Eventuali successive modifiche o integrazioni di tale normativa si intendono qui richiamate. L'Assemblea nomina un Revisore Legale dei Conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro, qualora, per due esercizi consecutivi, siano superati due dei seguenti limiti:



- totale dell'attivo dello stato patrimoniale: € 1.100.000,00
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque determinate: € 2.200.000,00

dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità

Art. 12 – Le risorse economiche dell'Associazione

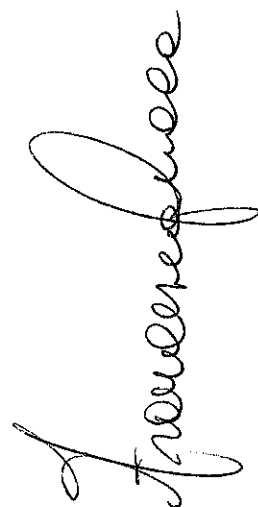
1.L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- quota associativa, se prevista dall'Assemblea
- contributi straordinari degli associati o di privati, donazioni e lasciti testamentari
- contributi e rimborsi corrisposti da amministrazioni pubbliche, in regime di convenzione o di accreditamento o a titolo di finanziamento di progetti o attività
- contributi di organismi internazionali
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive purché marginali ai sensi delle leggi fiscali
- beni mobili, beni mobili registrati e beni immobili di proprietà dell'Associazione
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, purché consentita da norme di legge o regolamento.

2.L'importo della quota associativa, se deliberata dall'Assemblea ordinaria, è stabilito dal Consiglio Direttivo. L'aderente non ha alcun diritto sulla quota o sui contributi versati, né può chiederne la restituzione in caso di proprio recesso o di esclusione o in caso di scioglimento dell'Associazione.

Art. 13 – Divieto di distribuzione degli utili

1.L'Associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di



gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge.

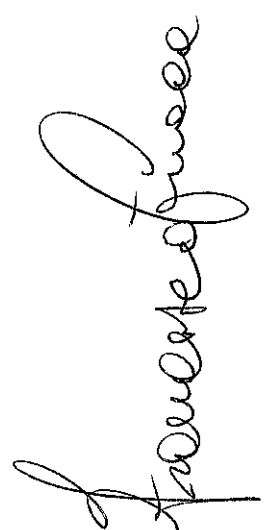
- 2.L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per lo svolgimento delle attività istituzionali e comunque nel rispetto delle disposizioni di legge e di regolamento.

Art. 14 – Il Bilancio dell'Associazione

- 1.L'Esercizio dell'Associazione si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
- 2.Per ogni esercizio è predisposto un bilancio consuntivo e un bilancio preventivo.
- 3.Il bilancio consuntivo deve rappresentare la situazione patrimoniale dell'Associazione e i risultati della gestione, indicando le entrate e le spese sostenute nel corso dell'anno. Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l'esercizio annuale successivo.
- 4.I bilanci sono predisposti dal Consiglio Direttivo e depositati presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.
- 5.I bilanci sono approvati dall'Assemblea ordinaria entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio consuntivo.

Art. 15 – Assicurazione dei volontari

- 1.Tutti gli associati dell'associazione che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattia, infortunio e responsabilità civile verso i terzi, e sono a tal fine iscritti in apposito registro di volta in volta aggiornato.
- 2.L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



Art. 16 – Convenzioni

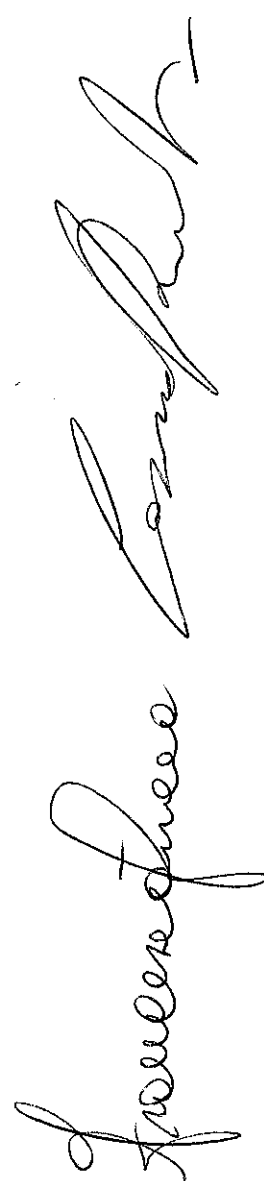
1. L'Associazione può stipulare convenzioni con altri enti e soggetti. L'oggetto di tali convenzioni deve essere uniforme al programma di attività, di cui all'art 10, 4° comma, del presente statuto, approvato dall'Assemblea dei soci. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente quale legale rappresentante dell'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, che ne determina anche le modalità di attuazione. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

Art. 17 – Dipendenti e collaboratori

1. L'Associazione può assumere dipendenti e può giovare dell'opera di lavoratori autonomi, nei limiti previsti dalla normativa vigente, purché non soci dell'Associazione. I rapporti tra l'Associazione ed i suoi dipendenti e collaboratori sono disciplinati dalla legge e dal contratto collettivo applicabile a ciascun rapporto.

Art. 18 – Scioglimento dell'Associazione

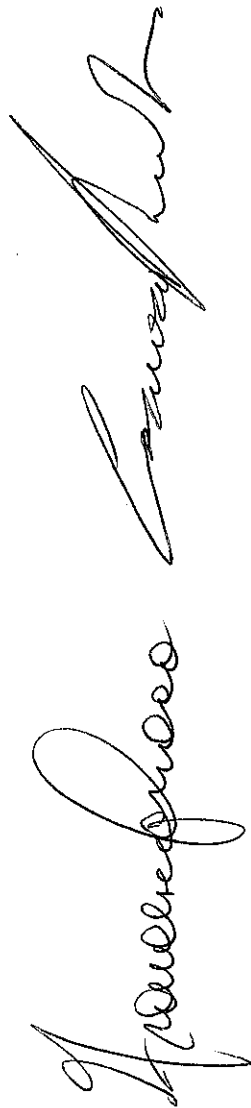
1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i 3/4 degli associati. Contestualmente l'Assemblea deve nominare il liquidatore.
2. In caso di estinzione o scioglimento (anche nel caso lo stesso sia dovuto al conseguimento dell'oggetto sociale) il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 qualora attivato, ad altro ente del terzo settore individuato dall'Assemblea. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia



Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 19 – Legge applicabile

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni legislative in materia.

A handwritten signature in black ink, written vertically on the right side of the page. The signature is cursive and appears to read "Francesco" followed by a surname that is partially obscured by the signature's flourish.